

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 308 ad iniziativa  
dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi “Disposizioni regionali in materia  
di contrasto alla delocalizzazione delle imprese”.**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge abroga la legge regionale 7 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese”, in quanto risultante da un decennio inapplicata, fornendo un testo aggiornato alla normativa vigente e attento nel promuovere la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali all’interno del territorio regionale.

L’articolo 1 definisce, ampliando e completando quanto espresso dalla l.r. 15/2009, le finalità della legge e rafforza il collegamento con quanto previsto dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, rimarcando l’applicazione della presente normativa anche per le imprese estere.

L’articolo 2 specifica che la restituzione dei fondi o agevolazioni avverrà anche nel caso in cui la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con riduzione del personale dell’impresa; il recupero avverrà altresì nei casi in cui le imprese non applichino le norme in materia di sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente; viceversa l’erogazione dei fondi o delle agevolazioni prevede l’impegno da parte dell’impresa al mantenimento per almeno 10 anni delle attività sul territorio regionale; infine nel caso sia stata eseguita una delocalizzazione, l’azienda è tenuta ad attivare iniziative di cessione e/o riqualificazione dei siti produttivi in dismissione, nell’intento di garantire la continuità produttiva e occupazionale, limitando così le situazioni di desertificazione industriale e degrado socio-ambientale.

L’articolo 3 esplicita il concetto del back reshoring, cioè promuovere, attraverso agevolazioni mirate, la produzione sul territorio regionale, riportando le attività produttive di una azienda precedentemente delocalizzate. Resta l’impegno per l’esecuzione dell’attività per 10 anni e l’incentivo in termini di riduzione delle imposte e sostegno all’accesso al credito.

L’articolo 4, allo scopo di monitorare l’utilizzo degli incentivi erogati alle imprese, predispone un elenco delle imprese che usufruiscano o abbiano usufruito, direttamente o indirettamente, di contributi, regionali, nazionali o comunitari, la cui erogazione sia delegata alla Regione a qualunque titolo, sotto forma di incentivo o di finanziamento. Viene altresì istituito un Osservatorio per il controllo delle delocalizzazioni produttive.

L’articolo 5 stabilisce l’invarianza finanziaria.

L’articolo 6 stabilisce che restano salve le iscrizioni all’albo disposte ai sensi della legge regionale 34/2001 nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione, ed abroga la legge regionale 15/2009.